



COMUNE DI CROSIA

(Provincia di Cosenza)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Atto n° 14 del 24 aprile 2023

OGGETTO: FONDI A GESTIONE VINCOLATA – AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI CROSIA AD EFFETTUARE PAGAMENTI.

L'anno DUEMILAVENTITRE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di APRILE alle ore 12:00 nella delegazione Municipale di Mirto Crosia, si è riunita la **COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE** nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Novembre 2022 ai sensi dell'art. 252 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, nelle persone di:

		Presente	Assente
Dr. Domenico GIORDANO - Dirigente di 2° fascia della Prefettura UTG di Cosenza	Presidente	X	
Prof.ssa Maria NARDO - Professoressa universitaria	Componente		X
Dr. Eustachio VENTURA - Dottore Commercialista	Componente	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 28 maggio 2022, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Crosia, ai sensi degli artt. 246 e 244 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.11.2022, è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- il citato D.P.R. in data 12.12.2022 è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione: Dott. Domenico Giordano, Prof.ssa Maria Nardo e Dott. Eustachio Ventura;

Richiamata la deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 1 del 17.12.2022, di insediamento dell'Organo medesimo presso il Comune di Crosia;

Visti:

- l'articolo 252, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione ha competenza relativamente a fatti e atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'Ipotesi di Bilancio di previsione stabilmente Riequilibrato;
- l'articolo 255, comma 10, del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'Organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;
- l'articolo 2-bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il quale prevede che: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i Comuni e per le Province in stato di dissesto finanziario l'Amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata compete all'Organo Straordinario della Liquidazione; 2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'Organo Straordinario della Liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori";

Considerato che:

- questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, in merito ai residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata, introdotti alla propria competenza dall'art. 1 comma 457 della legge 32 del 11/12/2016 (legge di bilancio 2017), ritiene che i vincoli di destinazione delle entrate sono quelli previsti espressamente dall'art. 180, comma 3, lett. D) ... omissis.... Derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti; lettera così modificata

dall'art. 74, comma 1, n. 26), lett. a), D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011;

- a parere di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, i debiti relativi alla gestione dei fondi vincolati non sono suscettibili di eventuali transazioni e/o tagli, anche nel caso di adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL, in quanto i finanziamenti degli interventi in questione, provenienti da altre amministrazioni, vengono gestiti dal Comune ai soli fini dell'esecuzione, del controllo e del pagamento degli stessi ai fornitori che hanno curato la realizzazione dell'opera, o garantito la fornitura dei beni e/o prestazioni dei servizi;

Vista la propria precedente deliberazione n. 6 dell'08/02/2023, con la quale:

- si forniva all'ente atto di indirizzo per la gestione dei fondi a destinazione vincolata con riferimento alle obbligazioni sorte entro il 31/12/2021;
- si incaricavano gli uffici comunali di procedere ad una ricostruzione complessiva delle somme vincolate alla data del 31/12/2021, fornendo specifica indicazione circa la provenienza di tali importi attraverso una dettagliata stratificazione delle partite vincolate la cui movimentazione ha generato il monte vincoli all'01/01/2022, quale somma dei saldi registrati su ciascuna delle partite movimentate;

Atteso che il Comune di Crosia con determinazione del Settore Finanziario n. 26 del 27/01/2022 individuava il monte vincoli complessivo all'01/01/2022, quantificandolo in € 1.490.495,39;

Preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota del 30/12/2022 ha comunicato l'apertura della contabilità speciale di Tesoreria Unica con n. 320740, in capo all'OSL del Comune di Crosia;

Ritenuto che, onde evitare duplicazioni di passaggi finanziari l'Ente procede direttamente al pagamento delle somme di che trattasi come segue:

- di autorizzare il pagamento dei debiti afferenti a partite vincolate, laddove se ne attesti la certezza, liquidità ed esigibilità ed in coerenza con le linee di indirizzo di cui alla deliberazione commissariale n. 6 del 08/02/2023, onde evitare che ritardi nella gestione delle somme vincolate possano determinare gravi disfunzioni nelle attività istituzionali del Comune di Crosia, di consentire che il pagamento, anche parziale, dei debiti afferenti a partite vincolate, transiti sul bilancio dell'ente dissestato con prelevamento dalle disponibilità vincolate al 31/12/2021;

- di consentire il pagamento del debito su partita vincolata, attingendo alle attuali disponibilità sul conto vincolato;
- di demandare all'Ufficio di ragioneria il compito di computare i pagamenti effettuati, tempo per tempo, su partite vincolate di competenza della CSL, aggiornando i saldi delle relative partite ed avendo cura di monitorare l'iter di ricostruzione del monte vincoli complessivo al 31/12/2021, mantendendolo separato da quello di competenza della gestione ordinaria;

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 17 del 14/02/2023 e n. 43 del 18/04/2023 con le quali l'Ente richiede all'OSL l'autorizzazione al pagamento di partite vincolate per come dettagliate negli allegati alla presente, utili a comprovarne la certezza, liquidità ed esigibilità del debito;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 agosto 1993, n. 378 e successive modificazioni e integrazioni;

all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di richiamare ed approvare la premessa e la narrativa su esposte quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Di dar seguito all'istanza di pagamento di debito afferenti alle partite vincolate come da atti allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare il Settore n. 2 Finanziario il compito di computare i pagamenti effettuati, tempo per tempo, su partite vincolate di competenza della CSL, aggiornando i saldi delle relative partite e avendo cura di monitorare l'iter di ricostruzione del monte vincoli complessivo al 31/12/2021, mantenendolo separato da quello di competenza della gestione ordinaria;

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Dr. Domenico GIORDANO

Dr. Eustachio VENTURA



COPIA DEL PRESENTE ATTO E' STATO AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE
DEL COMUNE DI CROSIA, IN DATA _____, AL N. _____
PER RIMANERVI QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI.

Crosia, li _____

IL RESPONSABILE